



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XV - Strumenti di Misura e Metalli Preziosi

Decreto ministeriale **9 GEN. 2015** n. **1794** col quale sono approvate varianti alle procedure di prova dei misuratori, a erogazione continua, di GPL denominati "LPG 6000" della ditta Petrolmeccanica srl, di Ozzano Emilia (BO).

## IL DIRIGENTE

**VISTO** il R.D. 12 giugno 1902 n. 226, recante il regolamento per la fabbricazione metrica, e sue successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al D.P.R. 12 novembre 1958 n. 1215 e al D.P.R. 22 agosto 1972 n. 622;

**VISTO** il D.M. 19 maggio 1958 n. 206161, col quale si stabiliscono le norme per la verifica dei misuratori di GPL ad erogazione continua e successive modificazioni;

**VISTE** le CC.MM. 14 aprile 1959 n. 186654/26 e 11 marzo 1974 n. 306137/24 relative, tra l'altro, alle caratteristiche della misura legale da utilizzare nella verifica dei misuratori di GPL;

**VISTO** il D.M. 11 dicembre 1984 n. 343623 e successive modificazioni, con il quale vengono ammessi alla verifica metrica ed alla legalizzazione i misuratori, a erogazione continua, di GPL denominati "LPG 6000";

**VISTO** il D.M. 24 marzo 1988 n. 341309, con il quale è ammessa alla verifica metrica il doppio decalitro speciale per la verifica dei contatori di GPL, prodotto dalla Società Generale Impianti Gas di Fidenza (PR), e successive modificazioni, con particolare riferimento ai DD.MM. 27 dicembre 1990 n. 344700 e 8 luglio 1999 n. 1327079;

**VISTA** la domanda della ditta Petrolmeccanica srl, di Ozzano Emilia (Bo), rivolta ad ottenere l'approvazione di varianti alle procedure di prova dei misuratori, a erogazione continua, di GPL denominati "LPG 6000";

**CONSIDERATO** che le varianti richieste non comportano modifiche alla concezione progettuale degli strumenti metrici anzidetti e che pertanto, in conformità alle indicazioni interpretative di cui alla C.M. 22 ottobre 2008 n. 3620/C possono essere approvate in applicazione delle disposizioni regolamentari nazionali previgenti al 30 ottobre 2006;

**VISTO** l'esito dell'istruttoria;

**DECRETA:**

**Articolo 1**



1. I complessi di misurazione per GPL approvati con D.M. 11 dicembre 1984 n. 343623 e successive modificazioni, citato nelle premesse, possono essere sottoposti alla verifica metrica prima e periodica anche secondo le procedure descritte nel D.M. 19 maggio 1958 n. 206161 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le misure campione da utilizzare nelle predette procedure di prova potranno essere quelle descritte nelle CC.MM. 14 aprile 1959 n. 186654/26 e 11 marzo 1974 n. 306137/24 e nei DD.MM. 24 marzo 1988 n. 341309, 27 dicembre 1990 n. 344700 e 8 luglio 1999 n. 1327079, citati nelle premesse.

### Articolo 2

1. E' obbligo del fabbricante e dell'utente mettere a disposizione dei funzionari incaricati, sia in sede di verifica prima, sia di verifica periodica e sia di controlli metrologici equipollenti e di sorveglianza, il manuale d'uso dello strumento redatto in lingua italiana.
2. In sede di verifica prima il fabbricante metrico deve annotare sulla distinta di presentazione mod. 8, prevista dall'art. 37 delle vigenti Istruzioni Amministrative, approvate con D.M. 8 dicembre 1909 n. 166779, apposita dichiarazione, prevista al punto 2.1. della C.M. 17 settembre 1997 n. 552689/62, con la quale assicura, sotto la propria responsabilità, che gli strumenti presentati alla verifica hanno le caratteristiche seguenti:
  - ✓ sono conformi alla documentazione tecnica depositata presso la Divisione XV;
  - ✓ non consentono alterazione dei dati interessanti la transazione commerciale, a meno di rimozione dei bolli metrici o di evidenti interventi dolosi;
  - ✓ non consentono la programmazione dei parametri interessanti le caratteristiche metrologiche, a meno di rimozione dei bolli metrici o di evidenti interventi dolosi.

### Articolo 3

1. L'autorizzazione di cui al presente decreto, composto di due pagine di testo, è concessa ai soli fini metrologici, restando la Ditta responsabile di ogni inosservanza a disposizioni vigenti in materia non metrologica.
2. Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al Direttore Generale della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica entro 30 giorni dalla data della sua notifica.

Roma **9 GEN. 2015**

IL DIRIGENTE

(Anna Signore)